

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/1924
del 03/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1685
del 04/12/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ESENZIONE DAL SERVIZIO EX ART 87, COMMA 3, DECRETO-
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" PER I
DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Visto :

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante le "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 87, comma 1 dispone che: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81" e al successivo comma 3 "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano lo strumento delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'art. 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

Considerato che:

- a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, Il Consiglio dei ministri, attraverso la decretazione d'urgenza, ha adottato misure, via via crescenti, volte a contrastare la diffusione del virus;

- tali decreti, peraltro, confermano la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici, pur opportunamente rimodulati ed assicurati mediante il ricorso generalizzato, in tutti i casi dove sia possibile, a modalità di lavoro agile;

- il D.L. n. 18/2020 ha previsto al comma 3 dell'art 87, al fine di limitare la presenza negli uffici, diverse misure organizzative, stabilendo infine che, ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzino, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti, fino alla "Esenzione dal servizio".

- il Datore di lavoro, esperite le opzioni sopra riportate, può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio e in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa;

Visti inoltre:

- l' Accordo tra Regione Emilia Romagna, ANCI, UPI, CGIL, CISL, UIL, FF PP REGIONALI dove al punto 4, rubricato "Riorganizzazione dei servizi e valorizzazione delle risorse umane" si dispone che "Tutte le attività amministrative restano aperte limitando la presenza fisica negli uffici alle sole attività strettamente funzionali all'emergenza che non possono essere interrotte o posticipate. I Dirigenti, nell'esercizio dei propri poteri di organizzazione delle risorse umane di cui all'art. 4 del .lgs. 165/2000, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività collegate all'emergenza o definite indifferibili. Per tutte le altre attività i dirigenti riprogrammano l'organizzazione del lavoro con il ricorso al lavoro agile e/o forme di rotazione dei dipendenti, anche attraverso ferie pregresse (non maturate nel presente anno in corso), congedi o permessi, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascuna attività, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale e/o posizioni organizzative con incarichi dirigenziali in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ogni amministrazione si impegna, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, a individuare tra le proprie attività e funzioni:

- quelle strettamente funzionali all'emergenza da presidiare in presenza e/o a distanza;
- quelle ordinarie per le quali è possibile proseguire le attività con modalità a distanza;
- quelle straordinarie, o non necessarie, per le quali possono essere previste attività sostitutive quali piani di recupero di attività pregresse da completare;
- i servizi e le attività che devono essere sospese;
- le eventuali attività da potenziare con risorse umane meno oberate di lavoro nel momento dell'emergenza, salvo prevedere l'approvvigionamento di servizi dall'esterno;

Individuare il personale che:

- deve lavorare con modalità agili a distanza (Telelavoratori, Smart workers ordinari, smart workers straordinari);
- deve necessariamente, anche a turno e in locali separati, recarsi in ufficio per svolgere le proprie attività connesse a funzioni legate all'emergenza o comunque non rinunciabili;

- l'Intesa aziendale del 23 aprile 2020, dove si palesa che :“per situazioni particolari, puntuali e circoscritte, laddove sia impossibile agire attività di smart working, sarà possibile fin da subito ricorrere al congedo straordinario, tale esenzione sarà richiesta dal Dirigente di riferimento , attestata dal Direttore Generale .”

- il medesimo accordo aziendale del 23 aprile 2020 dove, tra le diverse indicazioni, l'Amministrazione si impegna a non disporre d'ufficio il collocamento in ferie, utilizzando le ferie maturate 2020, se non nel limite massimo delle ferie maturate al 31 marzo 2020 (7gg) e nel caso specifico del personale assegnato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, data la peculiarità delle mansioni, il limite massimo di ferie è stabilito in 10 giorni;

- la circolare del Direttore Generale del Comune di Reggio Emilia del 27 marzo 2020, dove si prevede che in caso di proroga delle misure restrittive disposte dal Governo, si possa adibire il personale che svolge lavoro frontale ad attività di formazione a distanza e ulteriormente, se a seguito di verifica da parte del dirigente di una notevole diminuzione del carico di lavoro all'interno dell'ufficio/servizio cui afferisce il dipendente, oppure nel caso in cui il profilo e/o mansioni non permettano il lavoro da remoto e/o il dipendente sia impossibilitato a lavorare da remoto perché non in possesso della strumentazione tecnologica necessaria, e siano state individuate dall'Ente “eventuali attività da potenziare con risorse umane meno oberate di lavoro nel momento dell'emergenza”, si potrà disporre l'assegnazione temporanea parziale o totale di personale ad altri servizi o con l'utilizzo congiunto del personale.

Valutato che che con idonea dichiarazione allegata al presente atto (Allegato A) il Dirigente dell'Istituzione del Comune di Reggio Emilia Scuole e Nidi d'infanzia, Dott. Nando Rinaldi, ha dichiarato l'impossibilità di utilizzare, per i periodi indicati in allegato A i dipendenti identificati nello stesso allegato, che costituisce parte integrante al presente atto, in quanto:

- il/i lavoratori hanno esaurito le ferie maturate al 31 marzo 2020;
- il protrarsi dello stato di emergenza_COVID_19 ha reso impossibile attivare modalità di lavoro in presenza;
- il profilo professionale e le competenze professionali dei lavoratori in allegato non sono agibili attraverso modalità di “lavoro Agile”;

Considerato che non è stato possibile organizzare attività di formazione a distanza né, stante il profilo e le mansioni svolte in concreto dai dipendenti sopra citati, nonché per l'esperienza lavorativa da essi acquisita, ricollocarli in attività idonee al profilo di appartenenza e che richiedono una formazione specifica;

Dato atto che si è provveduto ad adibire tempestivamente al servizio, i lavoratori indicati nell'allegato A, appena mutate le esigenze lavorative del Servizio/ufficio cui sono assegnati, interrompendo così il periodo di sospensione lavorativa degli stessi;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio Previsione 2020-2022 e il DUP (Documento Unico di Programmazione);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/07/2020, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art 193 del D.Lgs.267/2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art.169 del D.lgs. 267/20000) e relativi allegati;

Richiamati infine:

- l'art.14 "Competenze e responsabilità Dirigenziali" Sezione A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 31/01/2020 , P.G. n. 25249 alla Dr.ssa Giubbani Battistina della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione dal 01/02/2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di definire esperite le possibilità e le iniziative propedeutiche ad esentare dal servizio i dipendenti indicati nello schema di cui all'allegato A);
2. di disporre l'esenzione dal servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.87 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per le motivazioni di cui in premessa, dei dipendenti indicati in allegato A) per i periodi nello stesso riportati;
3. di dare atto che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Battistina Giubbani)